

Procedimento

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 luglio 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685333 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it.

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 20 giugno 2001, n. 3.

Funzionamento del Comitato dei Garanti e modalità di elezione del componente interno del comitato Pag. 4

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 136.

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Modalità organizzative e gestionali per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2001, n. 554.

Integrazione deliberazione Giunta regionale n. 3030 del 1° giugno 1999, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* n. 21 del 30 luglio 1999, Parte I: Comune di Campagnano di Roma (RM). Variante PRG per attività artigianale in località «Il Pavone» Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2001, n. 698.

Comune di Capena (RM). Variante generale al piano regolatore generale. Approvazione Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2001, n. 699.

Comune di Castro dei Volsci (FR). Variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un laghetto di pesca sportiva in località «Montenero» (deliberazioni consiliari n. 15 e n. 16 in data 16 marzo 2000 e D.G.C. n. 26 del 22 marzo 2000). Legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 5 e legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, articoli 5 e 6. Approvazione.

Pag. 77

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 GEN. 2001

=====

ADDI' 30 GEN. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Anconello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI —

DELIBERAZIONE N° 136

OGGETTO: deliberazione concernente: L. R. 6 agosto 1999 n 14. Modalità organizzative e gestionali per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.



SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali, di concerto con l'Assessore agli Affari Istituzionali ed enti locali

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente "organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTI in particolare:

- a) l'articolo 151, comma 1, lettera h) della l.r. 14/1999, che prevede che i Comuni esercitano le funzioni ed i compiti concernenti la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;
- b) l'articolo 10 della Lr. 14/1999, concernente gli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai Comuni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, concernente "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale 1 agosto 2000, n. 1837 con cui sono stati costituiti i Comitati di settore per la gestione operativa delle attività correlate alla realizzazione del decentramento amministrativo;

PRESO ATTO della proposta di ripartizione formulata dal competente Comitato di settore in merito alla ripartizione delle risorse complessivamente assegnate alla Regione Lazio in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, nella quale vengono indicati come enti di destinazione delle citate risorse i Comuni capoluogo di Provincia, nonché del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regioni - Autonomie locali nella seduta del 19 ottobre 2000;

RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2000, n. 2169 con la quale, fra l'altro, è stata approvata la proposta di riparto delle risorse umane e finanziarie individuate nel DPCM 26 maggio 2000 in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, stabilendo l'assegnazione delle stesse ai Comuni capoluogo di provincia;

DATO ATTO che tale scelta, concordata dal competente Comitato di settore, è stata dettata dall'esigenza di non disperdere eccessivamente le risorse alquanto esigue, e di assicurare l'organizzazione in ogni ambito provinciale di una struttura in grado di espletare le funzioni concessorie in materia di invalidità civile per conto di tutti i Comuni della corrispondente provincia;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

136

30 GEN. 2001

RITENUTO che, nelle more della definizione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 10 della Lr. 14/1999, al fine di assicurare efficienza ed uniformità di intervento, sia opportuno prevedere che la gestione delle funzioni relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici sia svolta dai Comuni capoluogo di provincia anche per conto dei singoli comuni della provincia stessa, previa delega da conferirsi con apposita convenzione tra il Comune capoluogo ed ognuno dei Comuni della Provincia;

DATO ATTO che detto orientamento, maturato negli incontri del competente Comitato di settore, era già implicitamente contenuto nella precedente DGR 2169/2000, e che con la presente deliberazione si intende ribadire ed esplicitare tale scelta e regolamentare lo svolgimento pratico della funzione in questione;

RITENUTO utile e necessario prevedere inoltre che le A.S.L., già interessate per gli accertamenti di natura sanitaria, siano maggiormente coinvolte anche nelle fasi di avvio del procedimento istruttorio dell'attività concessoria;

VISTO lo schema di accordo tra il Ministero dell'Interno e le Regioni per le modalità procedurali di trasferimento delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili ai sensi dell'articolo 130 del d. lgs. 112/1998 e dell'articolo 7 del DPCM 26 maggio 2000, sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 6 dicembre 2000;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere, atteso che l'articolo 2 del citato DPCM 26 maggio 2000 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di trasferimento delle risorse le Regioni a statuto ordinario esercitano le ripetute funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili;

RITENUTO di dover stabilire le modalità organizzative e gestionali delle suddette funzioni da parte dei Comuni della Regione Lazio, a decorrere dalla suddetta data;

SENTITE l'ANCI regionale e la Lega delle Autonomie Locali della Regione Lazio;

VISTA la legge 127/97;

all'unanimità

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

- Di confermare che a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di trasferimento delle risorse spetta ai singoli Comuni della Regione Lazio l'effettivo esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, lettera h) della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14;
- ~~Di stabilire~~ che, nelle more della definizione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, le suddette funzioni sono gestite da ogni Comune capoluogo anche per conto degli altri Comuni della Provincia, previa delega da conferirsi con apposita convenzione, stipulata in conformità al parere espresso dalla Conferenza Regioni - Autonomie Locali nella seduta del 19/10/2000, ai sensi dell'articolo 30, co. 4°, del

le



Handwritten signature and initials.

136 30 GEN. 2001

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che fino alla stipula di dette convenzioni i Comuni capoluogo di Provincia svolgeranno comunque l'attività istruttoria anche per conto degli altri Comuni della medesima Provincia;

- Di approvare pertanto l'allegato schema-tipo di convenzione (Allegato A);
- Di approvare, al fine di assicurare l'omogeneità degli interventi, l'allegata Direttiva relativa alle modalità organizzative e gestionali per l'esercizio delle funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili (Allegato B);

Il presente provvedimento non e' soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge n. 127/97 e sarà pubblicato sul B.U.R..

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



31 GEN. 2001

Qui

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI PER GLI INVALIDI CIVILE

PREMESSO

- che la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'articolo 151, comma 1, lettera h) attribuisce le funzioni ed i compiti concernenti la concessione dei trattamenti economici di invalidità civile, di cui all'articolo 130, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai Comuni;
- che il DPCM 26 maggio 2000 individua le risorse umane e finanziarie da destinare alle Regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili;
- che in Conferenza Unificata si è stabilito in data _____ che le Regione devono indicare le sedi dove verrà trasferito concretamente personale e risorse, in base ad un successivo DPCM;
- che la DGR 24 ottobre 2000, n. 2169 individua come enti dove trasferire risorse umane e finanziarie assegnate complessivamente alla Regione Lazio per le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili i Comuni capoluogo di Provincia;
- che conseguentemente i Comuni capoluogo di Provincia esercitano, per conto anche degli altri Comuni, le funzioni di concessione degli emolumenti economici in materia di invalidità civile;
- che è dunque necessario provvedere alla regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra il Comune capoluogo di Provincia e gli altri Comuni della Provincia;
- che la Regione Lazio non ha ancora individuato gli ambiti territoriale ottimali per l'esercizio associato, da parte dei Comuni, delle funzioni trasferite, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;

TUTTO CIO' PREMESSO

Nell'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ sono presenti:

- Sig. _____, in rappresentanza del Comune di _____ (capoluogo di Provincia);
- Sig. _____, in rappresentanza del Comune di _____;
- Sig. _____, in rappresentanza del Comune di _____;
- Sig. _____, in rappresentanza del Comune di _____;

Ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto _____ e rispettivi enti in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:



fl

[Firma manoscritta]

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente convenzione è finalizzata all'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, lettera h) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, di seguito denominate funzioni concessive.

**Art. 2
(Ambito territoriale)**

1. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2000, n. 2169, è individuato, in via transitoria, quale ambito territoriale per l'esercizio coordinato da parte dei Comuni delle funzioni concessive, il territorio della Provincia di _____.
2. Fanno parte dell'ambito territoriale di cui al comma 1 i seguenti Comuni:
 - il Comune di _____ (capoluogo di Provincia);
 - il Comune di _____;
 - il Comune di _____;
 - il Comune di _____;
 -

**Art. 3
(Delega)**

1. I comuni di cui al precedente art. 2, co. 2, ai sensi dell'art. 30, co. 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, delegano il Comune di _____ (capoluogo di Provincia) ad esercitare in luogo e per conto proprio le funzioni concessorie di cui al precedente art. 1.
2. I Comuni di cui all'articolo 2, comma 2 autorizzano il Comune di cui al comma 1 a concludere accordi con la Prefettura precedentemente competente in materia, con l'INPS, competente per la funzione di erogazione dei trattamenti, e con l'Azienda sanitaria locale competente in merito all'accertamento sanitario, al fine di:
 - a) regolamentare la graduale operatività dei compiti e delle attività inerenti le funzioni concessive;
 - b) determinare particolari forme di collaborazione per l'espletamento delle funzioni concessive.

**Art. 4
(Informativa sui provvedimenti adottati)**

Il comune capoluogo, esercente le funzioni per conto degli altri comuni, è tenuto ad inviare ad ogni singolo comune periodicamente, ed almeno trimestralmente, l'elenco dei provvedimenti adottati riguardanti i richiedenti residenti nello stesso comune.



AL

[Handwritten signature and pen]

Art. 5
(Durata)

1. La presente convenzione rimane in vigore fino alla costituzione, a seguito dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 10 della l.r. 14/1999, di una delle forme associative di cui al capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) per l'esercizio associato delle funzioni concessive, e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni.



la

A handwritten signature or mark, possibly a stylized name or initials, located at the bottom right of the page.

A small handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'e', located at the bottom left of the page.

ALLEG. alla DELIB. N. ¹³⁵
DEL 30 GEN. 2001

ALLEGATO B

DIRETTIVA INVALIDI CIVILI

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di trasferimento delle risorse i Comuni sono titolari delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e dell'articolo 151 della L.R. 6 agosto 1999 n. 14 e del D.P.C.M. 26 maggio 2000.

I singoli Comuni delegano al Comune capoluogo della Provincia di appartenenza la funzione concessoria di loro competenza, previa stipula di una convenzione per la gestione coordinata del servizio, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nelle more della stipula della suddetta convenzione l'istruttoria del procedimento viene comunque svolta, per conto dei Comuni di ogni Provincia, dai Comuni capoluogo della stessa Provincia, in favore dei quali è stata stabilita (con Deliberazione Giunta regionale n. 2169 del 24/10/2000) l'assegnazione del personale e delle risorse che saranno appositamente trasferite dallo Stato; in tale periodo, al termine dell'istruttoria il Provvedimento di assegnazione dei benefici deve comunque essere sottoscritto dal Sindaco, o suo delegato, del Comune di residenza del beneficiario, in virtù della titolarità della funzione in capo al Comune medesimo.

Al fine di agevolare il passaggio delle funzioni e garantire il regolare svolgimento delle competenze e di evitare disagi agli utenti, la Regione, i Comuni capoluogo e le A.S.L. stipuleranno accordi con le Prefetture per garantire la graduale operatività delle funzioni trasferite; tali accordi individueranno adeguate forme di collaborazione finalizzate ad ottimizzare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo ed operativo e prevederanno le necessarie metodologie al fine di assicurare l'istruzione al personale degli Enti concessori incaricato di svolgere i compiti connessi alla trattazione della materia; le Prefetture forniranno, inoltre, il materiale documentale utile per la corretta gestione del servizio;

Per i primi sei mesi dell'anno 2001 potranno essere utilizzate le strutture delle Prefetture già precedentemente adibite allo svolgimento di tale servizio, al fine di garantire l'iniziale funzionalità gestionale da parte degli Enti concessori.

I Comuni capoluogo in questa fase transitoria individueranno almeno un funzionario incaricato della gestione delle procedure e del collegamento con la corrispondente Prefettura. Successivamente al 30 giugno 2001 le Prefetture trasferiranno alla Regione, e per essa ai Comuni capoluogo di Provincia, gli archivi "storici", sulla base di intese volte prioritariamente ad assicurare l'uniformità in ambito regionale.



ce

re

Il trasferimento degli archivi "correnti" avverrà, con le stese modalità, dopo che i Comuni capoluogo di Provincia avranno individuato e rese operative le sedi deputate allo svolgimento dell'attività concessoria e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 2001.

L'accertamento dei requisiti sanitari per l'ottenimento dei benefici economici di cui trattasi viene svolto, su domanda del disabile, dalle A.S.L. competenti territorialmente attraverso le apposite commissioni mediche.

Viene assegnato alle A.S.L. anche il compito di provvedere all'avvio dell'istruttoria: ciò avviene con l'invio al disabile, risultato in possesso dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento dei benefici economici, unitamente a copia del verbale della commissione medica (MOD. ASSAN), della modulistica relativa alla richiesta di informazioni sui requisiti socio-economici nonché tutte le informazioni utili circa gli adempimenti a suo carico e indicazioni relative alle modalità e ai tempi di svolgimento del conseguente procedimento; tale previsione mira a ridurre i tempi del procedimento istruttorio.

L'attività concessoria termina con la trasmissione all'IN.P.S. del Provvedimento di concessione e degli elementi per la liquidazione;

Nella suddetta fase transitoria l'IN.P.S. assicurerà la continuità delle modalità di collaborazione già in essere con il Ministero dell'Interno (come riportate nell'allegata Rappresentazione schematica delle fasi del processo di invalidità civile); a tal fine la Regione e i Comuni capoluogo di Provincia stipuleranno con detto Istituto un apposito accordo secondo l'allegato schema sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 6 dicembre 2000.



la

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated shape.

le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Atti n. 1097 del 6 dicembre 2000

**CONFERENZA STATO-REGIONI
SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2000**

OGGETTO: Accordo-quadro tra le Regioni e l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano

VISTO l'accordo sancito, nel corso dell'odierna seduta, tra il Ministro dell'Interno, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'individuazione delle modalità procedurali di trasferimento in materia di funzione di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili ai sensi dell'art.130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art.7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 (rep. atti n. 1099);

CONSIDERATO che è necessario addivenire ad un accordo-quadro tra l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale che, ai sensi del comma 1 dell'art.130 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, svolge la funzione di erogazione di pensioni, assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili e le Regioni che, ai sensi del richiamato articolo 130, sono titolari della funzione concessoria;

VISTO lo schema di accordo in oggetto trasmesso il 6 dicembre 2000 dal Commissario straordinario per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza è stata apportata una modifica al punto 3 del presente schema di accordo e che la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 50 del comma 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (rep. atti n. 376/00)



M. C. Colli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che dispone che Governo, Regioni e Province Autonome possono concludere in questa sede accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

nei termini sottoindicati tra l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano :

- Nella fase transitoria di cui all'accordo quadro tra le regioni ed il Ministro dell'Interno, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale assicura la continuità delle modalità di collaborazione già in essere con il Ministero dell'Interno;
- Nella fase a regime, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale assicura tutte le attività di erogazione successive al provvedimento di concessione così come esemplificato nella allegata tabella allegata al presente accordo;
- In sede locale, Regioni ed enti locali potranno stipulare con l'INPS ulteriori accordi per meglio definire le modalità operative di gestione delle funzioni di rispettiva competenza.

Il Segretario
Guido Caracciolo



Il Presidente

[Handwritten signature]



M. C. [Handwritten signature]

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELLE FASI E DEGLI ATTORI NELL'ATTUALE PROCESSO DI INVALIDITA' CIVILE

1 - ATTIVITA' PER LA PRIMA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE.

ATTIVITA'	Modello Attuale
1.01 Accertamento sanitario	ASL
1.02 Istruttoria e accertamento requisiti amministrativi	Prefettura
1.03 Emissione decreto o provvedimento	Prefettura
1.04 Acquisizione elementi per liquidazione	Prefettura
1.05 Trasmissione elementi per liquidazione	Prefettura
1.06 Ricezione elementi per liquidazione	INPS
1.07 Perfezionamento istruttoria	INPS
1.08 Calcolo della prestazione	INPS
1.09 Emissione documenti	INPS
1.10 Emissione ordinativo di pagamento	INPS

2 - ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLA PRESTAZIONE CON EFFETTI MONETARI.

ATTIVITA'	Modello attuale
2.11 Accertamento sanitario (nei casi di revisione per aggravamento dello stato invalidante)	ASL
2.12 Istruttoria e accertamento requisiti amministrativi	Prefettura
2.13 Emissione decreto o provvedimento	Prefettura
2.14 Acquisizione elementi per riliquidazione	Prefettura
2.15 Trasmissione elementi per riliquidazione	Prefettura
2.16 Ricezione elementi per riliquidazione	INPS



3.17	Perfezionamento istruttoria	INPS
3.18	Rideterminazione della prestazione	INPS
3.19	Emissione documenti	INPS
3.20	Gestione dei conguagli	INPS
3.21	Emissione ordinativo di pagamento	INPS
3.22	Recupero prestazioni indebitate	INPS

3 - ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLA PRESTAZIONE CON EFFETTI NON MONETARI

ATTIVITA'		Modello attuale
3.23	Acquisizione elementi in variazione	Prefettura INPS
3.24	Trasmissione elementi in variazione	Prefettura
3.25	Ricezione elementi in variazione	INPS
3.26	Inserimento variazione nel S.I. INPS	INPS

4 - ATTIVITA' PER LA RICOSTITUZIONE A CARATTERE GENERALE DELLA PRESTAZIONE (ADEGUAMENTI PERIODICI ANNUALI E APPLICAZIONI SPECIFICHE DI LEGGE).

ATTIVITA'		Modello attuale
4.27	Adeguamento o rideterminazione della prestazione	INPS
4.28	Trasmissione elementi adeguati o rideterminati	-
4.29	Emissione comunicazioni e certificazioni	INPS
4.30	Emissione e accreditalamento mensile ordinativo di pagamento aggiornato	INPS



P. 2
R. Cella

3 - ATTIVITA' PER LA LIQUIDAZIONE DEI RATEI AGLI EREDI.

ATTIVITA'	Modello attuale
5.31 Istruttoria e accertamento del diritto	Prefettura
5.32 Emissione decreto o provvedimento	Prefettura
5.33 Acquisizione elementi per la liquidazione dei ratei	Prefettura
5.34 Trasmissione elementi per la liquidazione	Prefettura
5.35 Ricezione elementi per la liquidazione	INPS
5.36 Perfezionamento istruttoria	INPS
5.37 Calcolo delle somme dovute	INPS
5.38 Emissione documenti e comunicazioni	INPS
5.39 Emissione dispositivo di pagamento	INPS

Disposizione del Presidente del Consiglio
2001/001/001

N. 5 8064

PER IL DIRETTORE
Roma, 21 DIC 2000

IL DIRETTORE

A. Casella



M. Ador

[Signature]